

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-5077 del 16/12/2016
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Società TRT DI REALDINI TIZIANO & C S.A.S. con sede legale nel Comune di Portomaggiore, Località Gambulaga, Via Runco - Gambulaga n. 15 ed attività di CARPENTERIA METALLICA svolta al medesimo indirizzo della sede legale - Protocollo istanza dello SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie n. 15383 del 05/08/2016; Modifica sostanziale dell'impianto di saldatura autorizzato con atto di Autorizzazione Unica Ambientale n. 607 del 11/03/2016 rilasciato da ARPAE-SAC di Ferrara e rettificato con atto n. 1158 del 22/04/2016.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-5211 del 15/12/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno sedici DICEMBRE 2016 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc. 24995/MR/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Società **TRT DI REALDINI TIZIANO & C S.A.S.** con sede legale nel Comune di Portomaggiore, Località Gambulaga, Via Runco - Gambulaga n. 15 ed attività di **CARPENTERIA METALLICA** svolta al medesimo indirizzo della sede legale - Protocollo istanza dello SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie n. 15383 del 05/08/2016; Modifica sostanziale dell'impianto di saldatura autorizzato con atto di Autorizzazione Unica Ambientale n. 607 del 11/03/2016 rilasciato da ARPAE-SAC di Ferrara e rettificato con atto n. 1158 del 22/04/2016.

LA RESPONSABILE

VISTA la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie n. 15383 del in data 05/08/2016, assunta al P.G. dell'Ente al n. 15383, trasmessa dall'Ufficio SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie e assunta al Prot. Gen. di ARPAE n. PGFE/2016/8392 del 08/08/2016, da **REALDINI TIZIANO & C S.A.S.** con sede legale ed impianto nel Comune di Portomaggiore, Località Gambulaga, Via Runco - Gambulaga n. 15, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;

CONSIDERATO che la ditta richiedente effettua l'attività di **CARPENTERIA METALLICA**;

CONSIDERATO che la suddetta istanza viene presentata dalla Società per l'aggiornamento dell'atto di AUA n. 607 del 11/03/2016 rilasciato da ARPAE-SAC di Ferrara e rettificato con atto n. 1158 del 22/04/2016 a seguito della:

- Modifica sostanziale dell'emissione denominata E1 derivante dall'attività di saldatura in quanto la ditta intende utilizzare filo di acciaio inox per tale tipologia di lavorazione;

VISTO il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, *"Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35"*, ed in particolare l'art. 6 il quale prevede che il gestore che intende effettuare una modifica sostanziale dell'attività o dell'impianto presenta una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti

dell'articolo 4 del medesimo decreto in cui è contemplato che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di integrazioni);

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56. *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”*;

VISTA la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 *“Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae)”*;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 *“Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana”*;

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;

VISTI

- Il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
- La L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
- La L.R. n. 5/06;
- La L.R. 21/2012;
- La L. 447/95

VISTE altresì

- La Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
- La Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
- La Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante *“Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”*;

- La Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le *“Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”*;

RICHIAMATA la dichiarazione di non superamento dei limiti in materia di impatto acustico presente nella documentazione allegata all'istanza relativa all'Autorizzazione Unica Ambientale n. 607 del 11/03/2016 rilasciata da ARPAE-SAC di Ferrara e rettificata con atto n. 1158 del 22/04/2016

RICHIAMATO il parere favorevole dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie in merito all'impatto acustico e agli scarichi idrici assunto al P.G. dei ARPAE in data 08/02/2016 con il n. PGFE/2016/961 relativo all'Autorizzazione Unica Ambientale n. 607 del 11/03/2016 rilasciata da ARPAE-SAC di Ferrara e rettificata con atto n. 1158 del 22/04/2016;

CONSIDERATO che nei precitati atti, ai sensi dell'art. 124, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., si è tenuto conto che gli scarichi domestici in pubblica fognatura sono sempre ammessi nel rispetto del regolamento del gestore del servizio idrico integrato;

CONSIDERATO

- Che con nota di ARPAE- SAC di Ferrara PG/FE/2016/9370 del 05/09/2016 è stato comunicato alla ditta tramite SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, l'esito negativo della verifica della correttezza formale in quanto non erano state corrisposte le spese istruttorie di cui alla D.G.R. Emilia Romagna n. 14 dell'11.01.2016, aggiornata con DGR n. 798 del 30 maggio 2016, che fissa il tariffario delle prestazioni di Arpae Emilia-Romagna;
- Che con nota del SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie Protocollo n. 23675 del 11/10/2016 acquisita al PG/FE/2016/10733 del 12/10/2016, presa in carico in data 03/11/2016, è pervenuta l'avvenuta regolarizzazione delle spese istruttorie;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di poter adottare la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015, n. 13;

DATO ATTO che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae , a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015"

DATO ATTO che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

L'Autorizzazione Unica Ambientale per la modifica sostanziale dell'impianto di saldatura, connesso all'esercizio dell'attività di **CARPENTERIA METALLICA**, autorizzato con atto n. 607 del 11/03/2016 di Autorizzazione Unica Ambientale prodotto da ARPAE-SAC di Ferrara ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e rettificato con atto n. 1158 del 22/04/2016, da rilasciare da parte dello SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie alla Società **TRT DI REALDINI TIZIANO & C S.A.S.** nella persona del legale rappresentante pro tempore con sede legale ed attività nel Comune di Portomaggiore, Località Gambulaga, Via Runco - Gambulaga n. 15

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	ARPAE

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) EMISSIONI IN ATMOSFERA

- L'emissione autorizzata è quella contrassegnata ed indicata con **E1** nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A" – PLANIMETRIA**;
- L'emissione è ammessa nel rispetto dei seguenti limiti massimi e prescrizioni:

EMISSIONI	E1 (nuova) saldatura
Portata (Nm ³ /h)	1.700
Durata (h/giorno)	1
Altezza minima (m)	08.00

Inquinanti (mg/Nm³)

Polveri Totali	10
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5
Monossido di carbonio CO	10
Cromo (VI) e suoi composti	1
Nichel e suoi composti	1
Cobalto e suoi composti	1
Cadmio e suoi composti	0,1
Sistema di abbattimento	NESSUNO

3. Per l'emissione **E1** dovranno essere osservate le procedure di cui all'articolo 269 comma 5 del D.Lgs. 152/06, e precisamente:
- a) la data di **attivazione** (prove funzionali, collaudo e messa a punto) della nuova emissione **E1**, dovrà essere comunicata con **almeno 15 giorni** di anticipo **al Comune di Portomaggiore e ad Arpae**;
 - b) entro un termine **massimo di 30 giorni** dalla data indicata al precedente punto a), l'impianto dovrà essere **messo a regime**;
 - c) dalla data di messa a regime dell'impianto, ed **entro 10 giorni** dalla stessa, l'impresa dovrà effettuare **almeno tre controlli** sulle emissioni in tre giorni distinti e precisamente: un prelievo il primo giorno della messa a regime, un prelievo in un giorno intermedio a scelta ed un prelievo il decimo giorno; **entro 30 giorni** dalla stessa data l'impresa è tenuta a trasmettere i dati rilevati nel corso dei tre controlli **al Comune di Portomaggiore e ad Arpae**;
4. La Ditta è tenuta ad effettuare gli autocontrolli all'emissione **E1** con **periodicità almeno annuale**;
5. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro, calcolati a partire dalla data a messa a regime. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 15 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ed ARPE, annotando sul

registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;

6. I metodi di campionamento ed analisi dono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
7. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "B"**.
8. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i para
9. metri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza per i quali l'Incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli;
10. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI 10169, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. 626/94 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con ARPAE che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili;
11. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate nei controlli di competenza del gestore devono essere da costui specificamente comunicate all'ARPAE, entro 24 ore dall'accertamento.
12. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni (se presenti) devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale;
13. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, e l'ARPAE. che dispongono i provvedimenti necessari.
14. Gli effluenti provenienti da eventuali operazioni accessorie di sabbatura o altre lavorazioni meccaniche a

secco per la preparazione della superficie da trattare devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri totali e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Il presente provvedimento **sostituisce** l'Autorizzazione Unica Ambientale atto n. 607 del 11/03/2016, rettificato con atto n. 1158 del 22/04/2016 entrambi rilasciati da ARPAE-SAC di Ferrara.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare allo SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. n. 59/2013.

La presente autorizzazione **ha validità di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte dello SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente del Comune di Portomaggiore.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP.

Firmato Digitalmente

La Responsabile della Struttura

Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.